

16

CONDIZIONI GENERALI

ART. I.

L'Istituto rilascia la presente polizza sulla base delle asserzioni rese dall'assicurato, nella dichiarazione di buono stato di salute che egli ha firmato nel proporre l'assicurazione. Di conseguenza qualunque reticenza, qualunque falsa od inesatta dichiarazione che possano indurre in errore l'Istituto nell'apprezzamento del rischio, determina di pieno diritto ed in ogni momento l'annullamento dell'assicurazione, ed in questo caso il premio pagato resta acquisito all'Istituto.

ART. II.

L'Istituto paga la somma assicurata quando la morte avvenga in conseguenza di malattia o in conseguenza di infortuni, disgrazie accidentali anche dovute al fatto della guerra, ad eccezione della morte causata da malattie di natura tubercolare o da tumori maligni. L'Istituto paga altresì la somma assicurata quando la morte avvenga per ogni causa o circostanza anche inerente a servizio di guerra all'infuori della morte immediata o successiva per ferite riportate sul territorio delle operazioni di guerra e della morte per malattie specifiche di guerra contratte sul territorio medesimo. La garanzia del rischio di guerra per i casi sopraindicati, sarà concessa dall'Istituto, su richiesta dell'assicurato, con apposito alligato, alle condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

ART. III.

L'Istituto non paga la somma assicurata se l'assicurato muore in seguito a suicidio anche involontario od in conseguenza di tentato suicidio. Se la polizza è stata emessa su testa di donna l'Istituto non paga la somma assicurata qualora la morte avvenga per parto o febbre puerperale.

ART. IV.

Il premio è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto. Può l'Istituto consentire il pagamento in due rate uguali, la prima delle quali deve essere versata alla sottoscrizione del contratto, la seconda durante il mese di dicembre 1916. — Qualora il premio venga frazionato e l'assicurato muoia prima del 31 dicembre 1916, l'Istituto detrairà dalla somma assicurata la seconda rata di premio.

ART. V.

Qualora il premio venga frazionato e la seconda rata di premio non sia stata pagata entro il 31 dicembre 1916, il capitale assicurato sarà ridotto alla metà.

ART. VI.

Quando si sia verificata la morte nelle condizioni previste dalla presente polizza, per la copertura del rischio l'Istituto effettuerà il pagamento delle somme assicurate dietro presentazione della polizza corredata dei documenti comprovanti il diritto del beneficiario, compresi il certificato di morte ed una relazione medica redatta su modulo fornito dall'Istituto comprovante la natura della malattia, il decorso della medesima e la causa del decesso.

ART. VII.

Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possano derivare dal presente contratto di assicurazione.